Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 24 novembre** — **Numero 277**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31		Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 4 corrente mese, ha nominato delegato aggiunto per l'Italia nel Consiglio della Lega delle nazioni, l'on. prof. avv. Vittorio Scialoja, senatore del Regno, delegato plenipotenziario alla Conferenza della pace.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2088 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° ottobre 1916, numero 1289 e 18 febbraio 1917, n. 162;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A) Posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri.

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici ufficiali del R. esercito nel limite dei posti da fissarsi volta per volta con decreto Reale, in relazione alla situazione dei quadri di ogni grado e di ogni arma o corpo.

Gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici, verranno collocati in « posizione ausiliaria speciale » con le norme, di cui al presente decreto, con gli stessi obblighi di servizio e di disciplina stabiliti dalla legge 17 luglio 1881, n. 435, e dal R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione di detta legge, in quanto non siano modificati dal presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali che siano stati giudicati dalle competenti Commissioni non idonei agli uffici del proprio grado o che siano incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento non possono essere collocati in posizione ausiliaria speciale. Essi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, saranno collocati in congedo provvisorio, a riposo, oppure in posizione ausiliaria (ordinaria) a termini di legge.

Non possono neppure essere collocati in posizione ausiliaria speciale gli ufficiali i quali siano raggiunti dal limite di età entro sei mesi dalla data del decreto di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli ufficiali che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 possono inoltrare domanda di collocamento in posizione ausiliaria speciale indipendentemente da ogni condizione di età, purchè abbiano almeno 15 anni di servizio utile per la pensione.

Il collocamento in posizione ausiliaria speciale di autorità sarà applicato solo agli ufficiali i quali abbiano almeno 20 anni di servizio utile per la pensione od a misura che li raggiungeranno.

Art. 4.

Nei collocamenti in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici sarà data la precedenza agli ufficiali che ne abbiano fatto domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto Reale di cui all'art. 1.

Le domande saranno accolte per ciascun grado e ruolo, a cominciare dai più anziani di età; a parità di età in ordine di precedenza nel ruolo.

Le domande esuberanti al limite di posti fissato dal decreto Reale saranno tenute valide, con precedenza sulle altre, per il collocamento in posizione ausiliaria speciale sulla base del successivo decreto Reale che fissi un nuovo limite di posti.

Il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali che ne hanno fatto domanda e che rientrano nel limite dei posti fissato dal decreto Reale sarà effettuato entro il limite massimo di tre mesi dal giorno di pubblicazione del predetto decreto Reale.

Art. 5.

Il collocamento in posizione ausiliaria speciale di autorità sarà effettuato, qualora le domande pervenute non bastino da sole a raggiungere il limite dei posti fissati a volta a volta con il decreto Reale di cui all'art. 1, nella misura necessaria per raggiungere il limite ora detto.

Sarà applicato in ciascun ruolo e grado a cominciare dai più anziani di età; a parità di questa in ordine di precedenza nel ruolo.

Art. 6.

Saranno esclusi dal collocamento in posizione ausiliaria speciale d'autorità per riduzione di quadri organici:

a) i generali d'esercito ed i tenenti generali che abbiano esercitato il comando di un armata in guerra;

b) gli ufficiali decorati di medaglia d'oro al valor militare;

c) gli ufficiali che, essendo fregiati di un distintivo d'onore per ferita, abbiano nel tempo stesso ottenuto due decorazioni dell'Ordine militare di Savoia, ovvero due promozioni per merito di guerra; ovvero una promozione per merito di guerra ed una decorazione dell'Ordine militare di Savoia; ovvero una promozione per merito di guerra e due medaglie d'argento al valore militare; ovvero una decorazione dell'Ordine militare di Savoia e due medaglie d'argento al valor militare; ovvero tre medaglie d'argento al valor militare.

Art. 7.

Agli effetti della disposizione di cui all'art. 5 gli ufficiali saranno inscritti in ruoli parziali nel modo seguente:

a) Per carica:

1° i tenenti generali comandanti di corpo di armata, i titolari di cariche corrispondenti delle armi combattenti e i tenenti generali idonei alle funzioni medesime (4 ruoli);

2° i maggiori generali comandanti di divisione di fanteria, di cavalleria e cariche equivalenti nelle armi di artiglieria e genio, ed i maggiori generali idonei ai comandi stessi (4 ruoli);

3° i generali dell'arma dei carabinieri Reali (1 ruolo);

4° i brigadieri generali comandanti di brigata di fanteria, di cavalleria e cariche equivalenti nelle armi di artiglieria e genio (4 ruoli);

5° i generali del ruolo tecnico d'artiglieria (3 ruoli);

6° i generali medici (3 ruoli);

7° i generali commissari (3 ruoli);

8° i generali del corpo della giustizia militare (2 ruoli).

b) Per grado:

gli ufficiali superiori ed inferiori di ogni ruolo.

Art. 8

Gli ufficiali generali idonei a più cariche saranno inscritti nel ruolo corrispondente al comando di truppe di cui per ultimo furono investiti.

Art. 9.

Gli ufficiali di stato maggiore ed in servizio di stato maggiore saranno compresi nel ruolo dell'arma di provenienza, nel quale, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria speciale previsto dal presente decreto, prenderanno il grado ed il posto che avrebbero occupato qualora non avessero beneficiato dell'applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1280 e successive modificazioni.

Art. 10.

Agli effetti del collocamento di autorità in posizione ausiliaria speciale gli ufficiali non aventi 20 anni di servizio utile per la pensione saranno considerati come se li avessero raggiunti, ogniqualvolta nel rispettivo ruolo vi sia un ufficiale, meno anziano di loro, ed arruolatosi nello stesso anno solare, che raggiunga i 20 anni di servizio di cui sopra per effetto delle campagne di guerra.

Art. 11.

Gli ufficiali che hanno conseguito avanzamenti per merito di guerra, eccezionale ed a scelta ordinaria, e che vengano collocati in posizione ausiliaria speciale a domanda o di autorità ai termini del presente decreto, hanno diritto ad optare, nel computo dell'assegno provvisorio di posizione ausiliaria speciale, per gli anni di servizio che indipendentemente dalle campagne dei singoli, hanno gli ufficiali di carriera normale arruolatisi alla stessa età, che immediatamente li seguono in anzianità od, eventualmente, in grado aumentati degli anni propri di campagna di guerra.

Agli effetti del presente articolo gli ufficiali di stato maggiore prenderanno il grado ed il posto di cui all'art. 9.

Art. 12.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliata speciale a mente dell'art. 3 del presente decreto avranno diritto:

a) ad un assegno provvisorio uguale a tanti quarantesimi sulle prime quattromila lire della media degli stipendi dell'ultimo semestre (stipendi relativi al proprio grado ed alla propria anzianità di servizio effettivo da ufficiale di cui al Regio decreto n. 2079 del 2 novembre 1919) per quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, e ad altrettanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

Gli ufficiali aventi meno di 25 anni di servizio liquideranno l'assegno in base alla media degli stipendi loro spettanti come sopra è detto, ma come se avessero 25 anni di servizio utile per la pensione.

b) ad una indennità annua di posizione ausiliaria speciale di lire 4000 per gli ufficiali generali che per almeno un anno abbiano comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto cariche corrispondenti, lire 2000 per gli altri tenenti generali, lire 1200 pei maggiori generali e brigadieri generali, lire 800 per gli ufficiali superiori, lire 700 per gli ufficiali inferiori.

Art. 13.

Agli ufficiali che abbiano prestato servizio presso comandi, reparti e servizi dell'esercito operante, in aggiunta al trattamento di cui all'articolo precedente sarà corrisposta una indennità annuale di tanti ventesimi dell'indennità di posizione ausiliaria speciale sopra indicata, quanti sono i mesi effettivamente trascorsi dall'ufficiale presso i detti comandi, reparti e servizi, dal 24 maggio 1915 a tutto novembre 1918.

Il tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza ed in aspettativa per ferite o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, sarà computato come trascorso presso i comandi, reparti e servizi dell'esercito operante. Analogamente sarà computato il periodo di tempo passato in prigionia di guerra per gli ufficiali che abbiano ottenuto la dichiarazione di «nulla osta» di cui al decreto Luogotenenziale n. 258 del 20 febbraio 1919.

Art. 14.

L'ammontare degli assegni che possono essere raggiunti colle disposizioni di cui ai nn. 12 e 13 non potrà in nessun caso superare lo stipendio massimo del grado con cui l'ufficiale viene collocato in posizione ausiliaria speciale.

Art. 15.

Il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è considerato, agli effetti del computo della pensione di riposo, come trascorso in servizio attivo permanente. Gli ufficiali conseguiranno in detta posizione le eventuali promozioni ai gradi superiori, subito dopo i loro colleghi in servizio attivo permanente della rispettiva arma o corpo aventi eguale anzianità di grado, purchè giudicati idonei previ gli esperimenti che fossero necessari.

I nuovi gradi così eventualmente conseguiti, non avranno però influenza alcuna sul trattamento economico fissato dagli articoli 12, 13 e 16 del presente decreto.

Art. 16.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale vi rimarranno cogli assegni provvisori di cui gli articoli 12 e 13 sino a che non avranno oltrepassato di 4 anni il limite di età del grado con cui lasciarono il servizio.

Essi saranno allora collocati a riposo, e liquideranno come pensione di riposo, quella massima liquidata sullo stipendio che avrebbero raggiunto nel frattempo, per anzianità di servizio da ufficiale qualora fossero rimasti in servizio attivo permanente senza conseguire promozioni, sino a quattro anni dopo il rispettivo limite di età. Ciò salvo il caso in cui raggiungendo prima detto massimo chiedessero il collocamento a riposo.

Art. 17.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale saranno di massima preferiti nei richiami in servizio, ove ne abbiano fatto domanda, in confronto degli ufficiali che siano stati o vengano collocati in posizione ausiliaria non per effetto del presente decreto.

Art. 18.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a senso del presente decreto, avranno diritto di farsi liquidare, a domanda, su rinunzia integrale ad ogni indennità loro spettante ed a tutti gli assegni personali provvisori di posizione ausiliaria speciale e di riposo e in luogo di dette indennità ed assegni, un capitale, per una volta tanto, sulla base dei dati che in relazione agli anni di età e all'importo degli assegni, saranno forniti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e con le norme che da detto Istituto saranno determinate.

In questo caso la pensione di riposo sarà senz'altro quella massima di cui all'art. 16.

Art. 19.

La quota di pensione spettante alla vedova e alla prole dell'ufficiale collocato in posizione ausiliaria speciale in applicazione del presente decreto sarà, in ogni caso, ragguagliata alla pensione definitiva massima che, giusta l'art. 16 l'ufficiale avrebbe liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Agli effetti delle disposizioni riguardanti i diritti di pensione, assegni ed indennità delle vedove e famiglie dei militari, l'ufficiale collocato in posizione ausiliaria speciale in applicazione del presente decreto, sarà considerato come tuttora in servizio effettivo, sempre quando la data del matrimonio contratto sia anteriore a quella del collocamento in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri a domanda o di autorità.

Art. 20.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a senso del presente decreto verrà mensilmente corrisposta dall'Amministrazione militare, fino a liquidazione effettuata e secondo modalità da stabilirsi con decreto ministeriale, l'importo presunto dall'assegno loro spettante a senso dei precedenti articoli 12 e 13.

Art. 21.

Gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio attivo permanente in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, i quali dovessero essere compresi nel collocamento in posizione ausiliaria speciale d'autorità per effetto del presente decreto, potranno optare per il trattamento di cui agli articoli 12, 13, 16 e 18 del presente decreto, o per la liquidazione della pensione privilegiata di guerra sulla base dello stipendio da essi percepito all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente.

B) Aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 22.

Agli ufficiali che già si trovino in aspettativa per riduzione di quadri in base al decreto Luogotenenziale n. 680 del 16 maggio 1919 ed a quelli che a loro domanda saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sarà corrisposto un assegno pari ai 4/5 dello stipendio corrispondente al loro grado ed alla loro anzianità di servizio effettivo da ufficiale.

Per gli ufficiali già in aspettativa per riduzione di quadri il nuovo assegno avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 23.

La durata dell'aspettativa non potrà essere inferiore ad un anno nè superiore a due a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa. L'ufficiale che allo scadere del secondo anno intenda rimanere in aspettativa potrà farne domanda ed ottenerlo al massimo per altri due anni perdendo anzianità in analogia al disposto del n. 4 dell'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo seguente. Durante questo secondo periodo di aspettativa l'ufficiale ha facoltà di domandare il richiamo in servizio.

Art. 24.

Il numero totale di ufficiali che potranno essere tenuti in aspettativa per riduzione di quadri non dovrà superare per ogni grado

delle diverse armi e corpi un posto dell'organico. La facoltà di tenere ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ha carattere transitorio, e dovrà cessare al termine del quarto anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

C) Disposizioni varie.

Art. 25.

Le disposizioni del presente decreto relative al collocamento in posizione ausiliaria speciale sono estensibili agli ufficiali che si trovino in una qualunque delle posizioni di aspettativa eccettuati quelli di cui all'articolo seguente.

Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio hanno però diritto di conservare lo stipendio intero finchè sia trascorso il periodo massimo di due anni fissato dalla vigente legge per tale specie di aspettativa.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili nè a domanda nè di autorità agli ufficiali in attesa di giudizio o per i quali siano in corso provvedimenti disciplinari o penali, ovvero siano in aspettativa per sospensione dall'impiego o condannati al carcere o alla reclusione militare, sino a che non siano definiti i provvedimenti disciplinari o penali, o non sia scontata la punizione o la pena.

Art. 27.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili di autorità, agli ufficiali che debbono esperire giudizi di avanzamento a norma degli articoli 7, 8 e 9 del decreto Luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918 e dei decreti Luogotenenziali n. 806 e n. 258 rispettivamente del 15 giugno 1918 e del 20 febbraio 1919, fino alla sistemazione definitiva delle rispettive posizioni rispetto all'avanzamento.

Art. 28.

La esclusione dal provvedimento di autorità di cui all'art. 6 del presente decreto viene determinata tenendo conto delle benemerenze di guerra riconosciute ufficialmente alla data di pubblicazione del decreto Reale che fissa volta a volta il numero di ufficiali che debbono essere dispensati dal servizio attivo permanente.

Per le benemerenze che saranno riconosciute in seguito, si farà luogo ai provvedimenti reintegrativi che saranno del caso.

Analogamente la sospensione dell'applicazione dei provvedimenti nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 non sospende l'applicazione dei provvedimenti stessi agli ufficiali meno anziani di età di quelli contemplati in detti articoli: i posti occupati da questi ufficiali saranno transitoriamente considerati in soprannumero.

Art. 29.

All'atto in cui si dovranno collocare in posizione ausiliaria speciale di autorità gli ufficiali del servizio attivo permanente di un determinato grado e di ciascuno dei ruoli di cui all'art. 7 del presente decreto e fino a quando abbiano avuta completa esecuzione le disposizioni del decreto medesimo, non dovranno più trovarsi alle armi gli ufficiali di pari grado e ruolo che appartengano alla posizione ausiliaria non per effetto del presente decreto, nonchè gli ufficiali di pari grado e ruolo del congedo provvisorio, di complemento, di milizia territoriale e della riserva. Quelli fra detti ufficiali che, all'atto in cui si debba procedere ai sopracitati collocamenti in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri non siano stati già rinviati in congedo, dovranno, qualunque sia la loro destinazione, posizione od incarico, esservi rinviati precedentemente a detti collocamenti od in virtù del presente articolo.

Il ricollocamento in congedo, di cui al presente articolo, non si applica agli ufficiali invalidi di guerra richiamati in servizio ed inscritti nella categoria degli ufficiali di riserva in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

Art. 30.

È fatta facoltà al Governo di trasferire di ruolo ufficiali nella misura e con le modalità che, d'ordine Nostro, saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 31.

È fatta facoltà al Governo di impiegare temporaneamente ufficiali del R. esercito nelle funzioni del grado inferiore nella misura e con le modalità che saranno fissate con decreto reale.

Art. 32.

Gli assegni dovuti in base agli articoli 12, 13 e 22 del presente decreto agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri saranno cumulabili, fino all'importo dello stipendio massimo del grado di ogni ufficiale con gli assegni che l'ufficiale stesso avesse a percepire durante la posizione ausiliaria speciale o la aspettativa per riduzione di quadri per effetto di impiego od incarico in uffici retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere o da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato. Del suddetto limite di cumulo sarà tenuto conto nel corrispondergli gli assegni del nuovo impiego ed incarico anche se l'ufficiale si fosse valso del diritto alla capitalizzazione di cui all'art. 18.

Art. 33.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Cesserà di aver vigore automaticamente a misura che, per ogni grado ed arma e corpo, siansi assunti gli organici che saranno stabiliti per il futuro ordinamento dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2091 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925, con cui fu istituito un Comitato governativo, con sede a Treviso, per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni venete;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per la grazia e giustizia e culti, per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti marittimi e ferroviari:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Alla lettera *d*) e al successivo ultimo capoverso dell'art. 8 del predetto decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, è sostituita la seguente disposizione:

d) ricostruzione e riparazione delle opere d'interesse provinciale, comunale e d'istituzioni pubbliche di beneficenza e di quelle d'interesse cultuale.

Le opere d'interesse cultuale da ricostruire o da riparare sono limitate alle chiese parrocchiali, escluse

le ricostruzioni e riparazioni aventi carattere prevalentemente artistico, alle quali sarà provveduto con apposite disposizioni.

Alle opere di cui alle lettere c) e d), il Comitato governativo non provvederà se non quando da parte dei Comuni, delle Provincie o delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ovvero, trattandosi di chiese parrocchiali, da parte di chi abbia eventualmente l'obbligo delle spese per la loro conservazione, si rinunzi a provvedere direttamente o si dimostri di non provvedere con la necessaria sollecitudine. Nei casi in cui sia provveduto direttamente, il Ministero del tesoro rimborserà le spese sostenute con norme da determinarsi con decreto del ministro del tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, delle terre liberate e dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, s'intendono estese, in quanto siano applicabili, alla ricostruzione e riparazione delle chiese parrocchiali.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — PANTANO — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — ALBRICCI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2090 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il capo XII del titolo II del Codice per la marina mercantile:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli oggetti raccolti e recuperati durante la guerra, in mare e lungo il littorale del Regno e delle colonie, si presumono provenienti da sinistro di mare, agli effetti dell'art. 125 e seguenti del Codice della marina mercantile.

Art. 2.

Le somme che a qualsiasi titolo già sono state corrisposte dalle capitanerie di porto agli inventori non sono più repetibili nè dagli eventuali reclamanti nè dal pubblico erario.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio 1919-920, in dipendenza di collocamento a riposo d'autorità al personale appartenente al Ministero della guerra, è aumentato di lire duecentomila (L. 200.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1919 sarà costituito un ruolo unico per ogni categoria tra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli dell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale, in base alla tabella di equiparazione allegata al regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, faranno passaggio nei corrispondenti gradi dell'Amministrazione provinciale, secondo l'anzianità di nomina.

Anche il personale subalterno dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale dell'interno verrà a costituire un ruolo unico.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale dell'interno che nei

ruolo unico, vengano ad avere una posizione di ruolo inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero stati nell'Amministrazione provinciale, assumono quest'ultima posizione di ruolo.

Art. 2.

I gradi della carriera amministrativa nell'Amministrazione dell'interno sono i seguenti:

Prefetto;
Viceprefetto;
Consigliere;
Consigliere aggiunto.

Art. 3.

I gradi nella carriera di ragioneria sono i seguenti:

Direttore capo di ragioneria;
Direttore capo di divisione di ragioneria;
Ragioniere capo;
Ragioniere.

In ogni Prefettura il Ministro può designare un ragioniere incaricato di coadiuvare ed occorrendo di supplire il ragioniere capo.

Art. 4.

I consiglieri di prefettura e i ragionieri capi, se chiamati a prestare servizio al Ministero saranno di preferenza destinati a presiedere reparti di servizio.

Art. 5.

I funzionari dell'Amministrazione dell'interno passeranno nei nuovi ruoli conservando il loro grado, od assumendo quello corrispondente, in conformità alle norme stabilite nel decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 6.

Le promozioni al grado di consigliere sono conferite ai consiglieri aggiunti, esclusivamente mediante concorso, salvo quanto stabilisce l'art. 10.

Sono ammessi al concorso i consiglieri aggiunti, i quali alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato.

Art. 7.

Le promozioni al grado di viceprefetto sono conferite ai consiglieri che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado, su designazione del Consiglio d'amministrazione, per merito comparativo, in base ai criteri di cui all'art. 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 8.

Le promozioni al grado di ragioniere capo sono conferite ai ragionieri esclusivamente mediante concorso, salvo quanto dispone l'art. 10.

Sono ammessi al concorso i ragionieri che alla data del decreto che lo bandisce abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato.

Art. 9.

Le promozioni al grado di direttore capo di divisione di ragioneria sono conferite ai ragionieri capi in conformità dell'art. 7 del presente decreto-legge.

Art. 10.

Gli attuali segretari o consiglieri aggiunti che si trovino nelle condizioni di cui al 4° comma dell'art. 50 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per essere promossi consiglieri dovranno riuscire vincitori in un concorso per titoli, giusta l'art. 52 del citato decreto-legge.

Gli attuali primi ragionieri e i ragionieri che abbiano ottenuto l'idoneità per la nomina a primo ragioniere per essere promossi ragionieri capi dovranno riuscire vincitori in un concorso per titoli, giusta l'art. 53 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 11.

Gli attuali scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, che siano riconosciuti meritevoli in seguito a giudizio definitivo di apposita Commissione nominata dal ministro ante-

Art. 12.

Per tutti gli applicati provenienti dagli scrivani i termini fissati dall'art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1071, per la promozione al grado di archivista sono ridotti della metà.

Art. 13.

Per tutti gli uscieri provenienti dagli inservienti il termine fissato dall'art. 14 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per la promozione al grado di usciere capo è ridotto della metà.

Art. 14.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità delle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 15.

I viceprefetti avranno una indennità annua di carica variabile da L. 600 a L. 1200, da fissarsi con decreto Ministeriale, a seconda della importanza delle sedi o degli uffici cui sono addetti.

I consiglieri chiamati a prestar servizio al Ministero godranno di una indennità eguale a quella concessa ai consiglieri con le funzioni di sottoprefetto, giusta il capoverso dell'art. 1 della legge 6 luglio 1911, n. 697.

Art. 16.

Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni provenienti rispettivamente dagli scrivani e dagli inservienti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere predette, quanti sono stati gli anni di servizio come scrivano o come inserviente effettivamente prestato.

Art. 17.

Tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sono applicabili al personale dell'Amministrazione dell'interno in quanto non contrastino con il presente decreto-legge.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA degli stipendi per l'Amministrazione dell'interno.

Tabella A.

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

Consigliere aggiunto.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.

Consiglieri.
Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Vice prefetti.
Stipendio iniziale L. 10.500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 10° anno di grado.

Prefetti.
Stipendio L. 15.000 (classe unica).

Tabella B.

CARRIERA DI RAGIONERIA.
Ragioniere.
Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Ragioniere capo.
Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttore capo di divisione di ragioneria.
Stipendio iniziale L. 9500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 15° anno di grado.

Direttore capo di ragioneria.
Stipendio iniziale L. 10.500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 10° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 50,000 occorrenti al Ministero dell'istruzione pubblica.

SIRE!
Allo scopo di provvedere ad alcuni bisogni manifestatisi presso il Ministero dell'istruzione pubblica, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita coll'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato ha deliberato di prelevare le seguenti somme dal fondo di riserva per le spese imprevviste.

a) lire 20.000, per provvedere a lavori urgenti di riparazione al fabbricato dell'osservatorio astro-fisico dell'Etna, danneggiato dal terremoto del novembre 1918;

b) lire 30.000, per contributo da parte del Ministero dell'istruzione pubblica al comune di Roma nelle spese relative all'applicazione del sistema Montessori nelle scuole elementari.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà autorizza il prelevamento della complessiva somma di L. 50,000 dal fondo di riserva succitato.

Il numero 2101 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 628,178.50 rimane disponibile la somma di L. 371,821.50;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da assegnarsi ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 40. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc. - Mostre, gare e Congressi didattici riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, ecc.	30,000 —
Cap. n. 136-VII. Spese per provvedere a lavori urgenti di riparazione al fabbricato dell'osservatorio astrofisico dell'Etna danneggiato dal terremoto del novembre 1918	20,000 —
	50,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto 16 luglio 1919, n. 1230, per il quale cessa di avere effetto, per alcune classi, la disposizione del precitato art. 133 del testo unico predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai soli effetti degli assegni, i sottufficiali di tutte le armi e gli appuntati carabinieri e i carabinieri che hanno prestato servizio durante la presente guerra e che appartengono a classi che sono state e che saranno tenute alle armi più della ferma normale, se al 16 agosto 1919 erano già stati inviati in licenza illimitata, ma non avevano ancora compiuto 60 giorni in tale posizione dopo il licenziamento dalle armi, si considerano come ancora in licenza illimitata per il numero di giorni che mancano a compiere i 60, e se sono stati o saranno inviati in congedo illimitato o assoluto dal 16 agosto 1919 in poi, si considereranno, poi primi 60 giorni del congedo, in licenza illimitata.

Questo trattamento non è cumulabile con gli assegni di licenza spettanti ai militari in attesa di riforma o pensione, nè con la gratificazione di assegno, o con l'assegno temporaneo, rinnovabile o vitalizio di pensione, salvo il diritto di opzione per il trattamento più vantaggioso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2115 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 132;

Visto il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1418;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di ispettore generale dell'esercito affidata ad un generale d'esercito.

Art. 2.

È istituito il Consiglio degli ispettori generali, composto dell'ispettore generale dell'esercito e degli ispettori generali della fanteria, della cavalleria, dell'artiglieria e del genio.

Del Consiglio degli ispettori fa inoltre parte il capo di stato maggiore dell'esercito.

Tale Consiglio è presieduto dall'ispettore generale dell'esercito che lo convoca o di sua iniziativa o su richiesta del ministro della guerra perchè si pronunci su determinate questioni.

In un caso o nell'altro l'ispettore generale dell'esercito riferisce direttamente al ministro della guerra.

Art. 3.

L'ispettore generale dell'esercito fa parte della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato e del Consiglio dell'esercito. Per incarico del ministro della guerra può presiedere quest'ultimo, quando debba pronunciarsi su particolari questioni.

L'ispettore generale dell'esercito presiede la Commissione centrale di avanzamento.

Art. 4.

Per incarico del ministro della guerra compie determinate ispezioni straordinarie o di carattere particolarmente importante, relative all'addestramento tattico delle truppe, ai loro progressi tecnici, al coordinamento delle varie armi, integrando così in modo autorevole l'azione dei Comandanti designati d'Armata e degli ispettori delle varie armi e quella del capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2095 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 maggio 1911, n. 472;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina...

Articolo unico.

Il ministro della marina ha facoltà di determinare la data con la quale gli ufficiali in congedo provvisorio debbano essere collocati in posizione ausiliaria od a riposo, nell'intesa però che tale data debba essere posteriore a quella in cui gli ufficiali stessi abbiano raggiunto il minimo delle condizioni volute dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472.

Il presente decreto avrà effetto dal 24 maggio 1915, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2027. **Regio decreto 23 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Ospizio Pizzorno pel ricovero di vecchie povere », con sede nel comune di Campomorone (Genova), è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2029. **Regio decreto 19 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la « Federazione nazionale fra le società di pesca e di acquicoltura lacuale e fluviale », con sede in Milano, viene eretta in ente morale.

N. 2030. **Regio decreto 28 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, gli stipendi del personale dirigente, insegnante ed amministrativo dell'« Istituto Suor Orsola Benincasa », in Napoli, vengono aumentati in conformità della tabella unita al decreto medesimo, a partire dall'anno scolastico 1918-919.

N. 2076. **Regio decreto 9 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, dal 1° ottobre 1919, viene istituito un posto di vice console di 1ª categoria presso il R. Consolato in Montreal, con l'assegno annuo di L. 9500, elevandosi in pari tempo l'assegno locale annuo del R. Consolato in Lugano da L. 17.000 a L. 32.000.

N. 2078. **Regio decreto 19 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, dal 1° agosto 1919 gli assegni locali annui del titolare della R. Legazione a Bruxelles, del consigliere e del segretario di esso, vengono fissati rispettivamente in L. 60.000 (sessantamila), L. 9000 (novemila) e L. 5000 (cinquemila).

N. 2081. **Regio decreto 2 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, l'archivio notarile mandamentale di Spinazzola viene soppresso, disponendosi che gli atti che lo costituiscono siano depositati nell'archivio notarile distrettuale di Trani.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, ***in udienza del 4 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vito d'Asio (Udine).***

SIRE!

Una crisi manifestatasi fin dal principio del corrente anno nel seno dell'Amministrazione comunale di Vito D'Asio è culminata recentemente nelle dimissioni presentate dal sindaco, dalla Giunta municipale e da sei consiglieri, e, sebbene siano rimasti in carica tredici rappresentanti, due dei quali ancora sotto le armi, il Consiglio per le interne discordie è nella impossibilità di funzionare, come risulta dai verbali delle sedute andate sempre deserte.

In tale situazione di cose, si impone, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, al quale è attualmente affidata la gestione del Comune.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vito d'Asio, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Angelo Sostero è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re**, ***in udienza del 27 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orune (Sassari).***

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal Prefetto nel luglio dello scorso anno sull'Amministrazione comunale di Orune, di cui già precedenti indagini avevano rilevato l'irregolare funzionamento, diede risultati assai gravi.

Gli uffici municipali erano in deplorevole disordine; le opere pubbliche si trovavano in uno stato di rovina per difetto di manutenzione; trasandati i pubblici servizi in genere e particolarmente quello annonario, nonostante che per sistemarlo il prefetto avesse ripetutamente inviato in luogo suoi commissari.

Speciale rilievo merita l'azione imprevidente dell'Amministrazione nei riguardi del patrimonio comunale; la concessione in affittanza di un vastissimo bosco di proprietà del Comune, di cui costituiva il principale cespite d'entrata, per l'imprecisione delle clausole capitolari e pel difettoso sistema di ripartizione fra i comunisti, aveva dato luogo a gravissimi inconvenienti e contestazioni, pregiudicando la cultura silvana e minacciando di compromettere senza rimedio i diritti dell'Ente.

Di più l'Amministrazione, trasandando la regolare e tempestiva esazione delle entrate patrimoniali e la realizzazione di cospicui crediti, aveva portato il dissesto nella finanza municipale, mentre anche la contabilità era disordinata, non eseguendosi le verifiche di cassa ed essendosi omessa da anni la revisione dei conti.

Le giustificazioni date dall'Amministrazione, cui tali addebiti furono regolarmente contestati, non risultarono esaurienti; e poichè anche nel tempo successivo essa non dimostrò comunque di voler dare alla propria azione un diverso indirizzo, per evitare al Comune irreparabili conseguenze, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 18 luglio corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orune, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Sa... è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 18 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torre di Ruggero (Catanzaro).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni della maggior parte dei componenti l'Amministrazione municipale di Torre di Ruggero, sono rimasti in carica soltanto il sindaco inoltrato negli anni e cinque consiglieri suoi congiunti, e si è dovuto quindi provvedere alla temporanea gestione del Comune con un commissario prefettizio.

D'altra parte l'Amministrazione non riscuote più la fiducia della popolazione, principalmente per l'abbandono in cui sono tenuti i pubblici servizi e per le condizioni dissestate della finanza. Poichè è fallito ogni tentativo per far recedere dalle dimissioni i consiglieri della maggioranza, si rende pertanto necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio per attendere alla sistemazione della civica azienda.

A ciò provvede il decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torre di Ruggero, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signore Giuseppe Crisafi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85.39	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.63	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 22 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,22 — Londra 49,29 — Svizzera 223 00 — New York 11 91 — Oro 195,42.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 29 agosto 1919:

Giaccone Salvatore, geometra di 2ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1919, con l'annuo assegno di L. 3050.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Rossi-Bernardini Guido, ingegnere di 5ª classe, è, a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° settembre 1919.

Con R. decreto dell'11 settembre 1919:

Bilancioni Raffaele, geometra principale di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 21 settembre 1919, con l'annuo assegno di L. 3900.

Fogliani Ruggero, geometra di 2ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1919, con l'annuo assegno di L. 3050.

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Palermi Domenico, agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità, per la durata di mesi 2, a decorrere dal 16 settembre stesso.

Varrille dott. Ugo, agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° settembre stesso.

Con R. decreto del 27 luglio 1919:

Migliore Antonino, applicato di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità per la durata di mesi sei, a decorrere dall'11 luglio stesso anno.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 918 — Data della ricevuta: 20 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Maracchi Pietro fu Giuseppe (pos. n. 630476) — Titolo del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 5 — Già 5 0/0 — Senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 880 — Data della ricevuta: 20 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Linari Francesco fu Gaspare (pos. n. 662916) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 0/0 — Senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 983 — Data della ricevuta: 3 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Gherlone Vincenzo (pos. n. 671219) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 715 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	447782	Beneficio Parrocchiale di Coseano (Udine)	L.	7 —
»	42572	Beneficio parrocchiale di Coseano (Udine), amministrato dall'investito per tempo	»	3 50
»	594899	Beneficio parrocchiale di San Odorico (Udine)	»	24 50
»	709678	Beneficio parrocchiale in San Odorico (Udine)	»	224 50
»	327086	Intestata come la precedente	»	7 —
»	477072	Beneficio parrocchiale di San Odorico (Udine)	»	7 —
»	510884	Beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo in Moruzzo (Udine)	»	3 50
»	517311	Beneficio parrocchiale di Moruzzo (Udine)	»	56 —
»	184758	Cappellania coadiutoriale di Nogaredo di Corno in Coseano (Udine)	»	91 —
»	152604	Cappellania curata eretta nella chiesa succursale di San Giacomo di Fagagna (Udine)	»	402 50
P. N. 5 %	19090	Beneficio parrocchiale di San Tommaso Apostolo in Moruzzo (Udine)	»	
»	10273	Cappellania Curata coniugi Bonetti nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire in Nogaredo di Corno, frazione del comune di Coseano (Udine)	»	415 —
Cons. 5 %	31526	Cappellania curata coniugi Bonetti in Nogaredo di Corno, frazione di Coseano (Udine)	»	10 —

Roma, 3 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3458 della *Gazzetta ufficiale* n. 274, in data 20 novembre 1919, elenco rettifiche, 1ª pubblicazione, l'importo della rendita della 2ª e 3ª intestazione « Calabrese Genè Giovanni (2ª) e Calabrese Genè Pietro (3ª) è di L. 665, anzichè di L. 605 come è stato pubblicato nella detta *Gazzetta*.

PARTE NON UFFICIALE

Il Consiglio supremo economico

Al pranzo offerto venerdì scorso, a palazzo Chigi, ai membri del Consiglio supremo economico, oltre tutti i membri delle Delegazioni estere, assistevano i ministri Dante Ferraris, Schanzer, Albricci e signora, Rossi e signora, Baccelli, Visocchi, Nava, i sottosegretari di Stato: Sforza e signora, Theodoli e signora, Murialdi, Ruini e il sindaco di Roma.

Alla fine del pranzo il ministro Ferraris, invitando a bere alla salute di S. M. il Re d'Italia, alla salute dei Sovrani e dei presidenti dei paesi alleati ed associati, alla prosperità dei nostri paesi, tenne un applaudito discorso nel quale rilevò come questa prosperità sia uno dei termini comuni del nostro sforzo. Tutti noi - egli aggiunse - sappiamo che occorre lavorare, produrre di più e tornare quanto prima è possibile ad un nuovo equilibrio economico.

Dopo d'avere accennato alla nostra organizzazione industriale, commerciale e finanziaria, scossa dalla guerra, e del bisogno dell'Europa d'uno sforzo enorme per ritrovare la floridezza di produzione e di traffici, l'on. ministro terminò augurando che per la civiltà e la pace del mondo lo sforzo che noi tutti facciamo abbia pieno successo.

Presero quindi la parola i capi delle Delegazioni britannica, Roberts, francese, Noulens, e belga, colonnello Theunis, per accennare all'importanza dell'intervento italiano e per brindare alla prosperità della nuova Italia.

Nella seconda seduta del Consiglio supremo economico, che ebbe luogo il successivo giorno, furono discussi vari importantissimi argomenti, fra i quali quello del carbone e dei rifornimenti dei viveri per l'Austria tedesca e del rinnovamento degli accordi per la cooperazione interalleata nei rifornimenti dei viveri, decidendo di continuare l'organizzazione interalleata anche oltre il 31 dicembre prossimo.

Nella seduta di ieri il Consiglio supremo esaminò la situazione attuale dei servizi postali, telegrafici e telefonici, e nuovamente quelle del carbone. Parlarono, fra gli altri, il signor Salter, il dott. Gionnini e il ministro Ferraris, il quale, pronunziando il discorso di chiusura, espresse la sua profonda riconoscenza ai delegati e terminò augurandosi di rivedersi a Roma.

Seguirono il ministro francese Noulens e quello inglese Harmsworth, rinnovando i ringraziamenti al presidente del Consiglio supremo economico, on. Ferraris, e alla città di Roma per la principesca ospitalità ricevuta.

CRONACA ITALIANA

Le Loro Maestà il Re e la Regina e la Reale famiglia sono ritornati, ieri, nel pomeriggio, a Roma, con treno speciale, da San Rossore.

Trovavansi ad attendere i Sovrani numerosi dignitari di Corte, il prefetto ed altre autorità locali, militari e civili.

All'uscita dell'Augusta famiglia dalla sala regale, la folla acclamò vivamente.

Saliti in automobile i Sovrani e i Principi si recarono direttamente a Villa Savoia.

S. A. R. il duca d'Aosta è giunto iermattina a Roma, alle 9,40, da Torino.

L'altrieri, proveniente da Roma, è giunto a Napoli S. A. R. il Principe di Udine, il quale ha preso alloggio all'Hôtel Vesuve.

Servizi marittimi. — Il piroscafo *Esperia* della Società italiana di servizi marittimi, inizierà il servizio di grandi espressi Europa-Egitto, partendo da Genova per Alessandria il 10 dicembre p. v., e da Venezia il 22.

TELEGRAMMI " STEFANI „

SANTIAGO DEL CILE, 22. — Il Senato ha ratificato il contratto firmato da Villegas, ministro del Cile a Roma, con la Compagnia transatlantica italiana per stabilire una linea di navigazione tra l'Italia e il Cile.

HELSINGFORS, 22. — La *Svenska Dagblatt* scrive che il generale Judenic con il suo stato maggiore è arrivato a Reval.

WASHINGTON, 22. — La Conferenza internazionale del lavoro dopo due settimane di viva discussione fra il gruppo dei padroni e quello dei delegati operai, ha raggiunto l'accordo sul problema delle ore di lavoro con il riconoscimento della giornata di otto ore e della settimana di 48 ore.

L'applicazione della giornata di otto ore e della settimana di 48 ore sarà estesa all'industria dei trasporti marittimi e fluviali.

Le modalità per l'applicazione agli operai agricoli saranno oggetto di una conferenza speciale.

BASILEA, 23. — Si ha da Budapest:

Il nuovo gabinetto è così composto: presidente del Consiglio Cuszar — interni, Beniczky — culti e istruzione pubblica, Haller e segretario di Stato, Pekar — agricoltura, Rubinek e segretario di Stato Majer — commercio, Heinrich e segretario di Stato, Niskits, socialista — salute pubblica, Pejer e segretario di Stato, Szekelj — guerra, Friedrich e segretario di Stato, Nesko — finanze, Koranij — vettovagliamento, Szamo Medister e segretario di Stato, Ipolij Keller — ministro dei piccoli agricoltori, Szabo Sokospatk e segretario di Stato, Pasey.

Manca il ministro dei lavori pubblici.

PARIGI, 22. — Il presidente della repubblica Poincaré è giunto a Parigi oggi alle ore 22 proveniente da Pont-à-Mousson.

PARIGI, 23. — La *Presse de Paris* pubblica la seguente informazione:

Siamo informati che Wilson ripresenterà il trattato di Versailles al Senato americano alla apertura della prossima sessione di dicembre, e che fino a quell'epoca continueranno i negoziati fra repubblicani e democratici allo scopo di giungere a un compromesso.

BRUXELLES, 23. — Delacroix, presidente del Consiglio dimissionario, è stato ufficialmente incaricato dal Re di costituire il nuovo Gabinetto.

SANT'ANTONIO DEL TEXAS, 23. — Si annunzia da fonte messicana: Truppe federali messicane hanno fatto prigioniero il generale Filippo Angelas uno dei principali aiutanti del generale Villa. Egli fu fucilato senza essere stato antecedentemente sottoposto ad alcun giudizio.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*